

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6714 del 15/12/2017
Oggetto	Ditta TUSCANIA S.p.A., Via Giardini Sud n. 4603, Serramazzoni (Mo). TERZA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6943 del 15/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **TUSCANIA S.P.A.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GIARDINI SUD, n. 4603 IN COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO). (RIF. INT. n. 00325610368 / 42)

TERZA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la **Determinazione n. 576 del 10/03/2016** di voltura e aggiornamento a seguito di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Tuscania S.p.A., avente sede legale in Via Giardini Sud n. 4603 in comune di Serramazzoni (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la **Determinazione n. 2982 del 24/08/2016** e la **Determinazione n. 4340 del 08/11/2016** di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

richiamati il **nulla osta prot. n. 7628 del 20/04/2017** e il **nulla osta prot. n. 11335 del 12/06/2017** rilasciati da Arpae di Modena in riferimento a modifiche non sostanziali che non hanno richiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione;

dato atto che con il nulla osta prot. n. 11335/2017 sopra citato è stato preso atto dell'intenzione del gestore di disattivare lo scarico parziale di acque reflue domestiche confluyente nel punto di scarico S2 e che è stato prescritto all'Azienda di comunicare l'avvenuta disattivazione entro 10 giorni dalla stessa. A questo riguardo, in considerazione del fatto che ad oggi non risulta ancora pervenuta la comunicazione richiesta e ritenendo quindi che si debba intendere che lo scarico in questione sia ancora attivo, col presente atto si conferma l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali in corrispondenza del punto di scarico S2;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 31/10/2017 mediante il Portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 21434 del 31/10/2017, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti in:

- I. **acquisizione della proprietà di nuove aree**, perimetrali al confine aziendale, comprendenti principalmente terreni, ad eccezione di una porzione sulla quale insiste un capannone precedentemente dedicato alla produzione di mangimi. A seguito di queste variazioni, la superficie totale del sito aziendale risulterà pari a **170.017 m²**, dei quali 32.786 m² coperti, 32.313 m² scoperti impermeabilizzati e 104.917 m² scoperti non impermeabilizzati;
- II. **trasferimento del reparto di preparazione campioni** (attualmente collocato all'interno dello stabile adibito a magazzino) **nel capannone di nuova acquisizione**, un tempo dedicato alla produzione di mangimi; a tal fine, è stata presentata una pratica edilizia allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente per *"manutenzione straordinaria e cambio di utilizzo da molino a deposito/allestimento campioni ceramici"*.

Il gestore precisa che:

- l'attività in questione utilizza come materie prime pannelli di legno, piastrelle e materiali per fissare le piastrelle sui pannelli (principalmente cartucce di silicone e colla a caldo); tali materiali e i pannelli prodotti saranno conservati su scaffalature interne al fabbricato, mentre all'esterno saranno allestite scaffalature destinate principalmente allo stoccaggio delle piastrelle da utilizzare per la preparazione dei pannelli.
- sarà installata una **torcia di termoretrazione**, che servirà a richiudere i pallet da cui sono prelevate le piastrelle per i campioni, per poterli riporre all'esterno;
- il capannone è già provvisto di un servizio igienico, che sarà mantenuto nella configurazione esistente; inoltre, verrà adibito un locale a spogliatoio per i lavoratori, senza però prevedere docce, wc e lavandini. Ad oggi, le acque reflue domestiche che derivano dai servizi (carico inquinante corrispondente a 2-3 Abitanti Equivalenti) passano in una **fossa biologica** e quindi vengono dispersi nel sottosuolo mediante **sistema di sub-irrigazione**. In riferimento a questo scarico, l'Azienda chiede la **possibilità temporanea di mantenere la situazione esistente, senza dover eseguire gli adeguamenti impiantistici che sarebbero richiesti dalla**

normativa regionale in materia, in considerazione del fatto che è in corso un procedimento di Screening per l'esame di un progetto di ristrutturazione aziendale che prevede anche l'installazione di un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue domestiche provenienti da tutti gli stabili aziendali (compreso il nuovo stabile di preparazione campioni), con successivo scarico in acque superficiali dei reflui trattati;

- l'approvvigionamento idrico è garantito dall'allacciamento all'acquedotto pubblico;
- le acque meteoriche ricadenti sul piazzale e sui pluviali sono raccolte in una rete fognaria dedicata, che attraversa la Via Giardini e confluisce all'interno del fosso Selva. L'Azienda intende confermare questo assetto e identifica il punto di scarico con la denominazione **S3**;
- il nuovo stabile non è provvisto di allacciamento alla rete del gas naturale, pertanto il fabbisogno di energia termica è soddisfatto mediante GPL, che alimenta n. 2 impianti termici ad uso civile: un termoconvettore collocato nel locale spogliatoio (potenza termica nominale inferiore a 35 kW) e una caldaia di riscaldamento dei locali di lavoro (potenza termica nominale di 65 kW);
- il fabbisogno di energia elettrica è soddisfatto mediante allacciamento alla rete;
- i rifiuti prodotti dall'attività di preparazione campioni saranno trasferiti, mediante viabilità interna, nelle zone di deposito temporaneo già esistenti nel sito; non è prevista quindi la predisposizione di aree di deposito temporaneo di rifiuti nelle pertinenze del nuovo stabile;
- allo stato attuale il GPL è stoccato in una bombola fuori terra, che il gestore intende eliminare e sostituire con un serbatoio interrato da 3.000 litri, all'interno del quale il GPL sarà presente allo stato liquido e allo stato aeriforme. Il serbatoio sarà metallico, di nuova fabbricazione, costruito nel rispetto delle normative settoriali ed omologato; in particolare, la struttura metallica sarà protetta dalla corrosione grazie alla tecnica della "protezione catodica" (presenza di anodi sacrificali al magnesio che convogliano su di loro eventuali fenomeni di corrosione, proteggendo così il serbatoio) e la superficie sarà protetta da uno spesso strato di resina epossidica. Il serbatoio sarà concesso in uso gratuito a Tuscania S.p.A. dalla Ditta Socogas, la quale resterà responsabile, anche contrattualmente, di tutte le manutenzioni e dei controlli periodici.

Il gestore dichiara inoltre che:

- dal momento che l'attività di preparazione campioni è già svolta dall'Azienda, non si attendono incrementi significativi dei consumi di materie prime;
- in considerazione del limitato numero di addetti che opereranno nel nuovo stabile, nonché del fatto che l'attività di preparazione campioni è già svolta, non si attendono aumenti dei consumi idrici, né variazioni significative degli scarichi;
- i consumi di GPL ed energia elettrica saranno poco rilevanti;
- non si ritiene che l'attività svolta possa alterare in modo significativo il clima acustico rispetto alla situazione attuale, comunque si propone di confermare tale valutazione in occasione del prossimo collaudo acustico o della prossima valutazione periodica di impatto acustico;

III. installazione su una porzione di piazzale esterno di una tensostruttura dedicata a riparare alcuni materiali (in particolare pezzi speciali) dagli agenti atmosferici. A questo proposito,

l'Azienda ha presentato una pratica edilizia allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente (comunicazione di opere temporanee e stagionali per "*installazione di struttura semovibile telonata per la protezione di materiale ceramico dagli agenti atmosferici*") e dichiara che la tensostruttura non avrà alcun impatto ambientale;

IV. installazione di un nuovo gruppo elettrogeno, che sarà azionato solo in situazione di interruzione della fornitura di energia elettrica. L'impianto sarà alimentato da gasolio, avrà potenza termica nominale di 576 kW e si aggiunge al gruppo elettrogeno già esistente nel sito (anch'esso alimentato da gasolio ed avente potenza termica nominale di 280 kW);

dato atto che in data 20/10/2017 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

dato atto che le modifiche in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda la capacità produttiva massima dell'installazione, il ciclo produttivo aziendale, il consumo di gas metano, la produzione e le modalità di gestione dei rifiuti;

dato atto che non ci saranno variazioni rilevanti per quanto riguarda il consumo di materie prime, i consumi idrici e i consumi di energia elettrica, in considerazione del fatto che l'attività di preparazione campioni è già ora svolta nel sito aziendale e sarà semplicemente trasferita in un diverso stabile;

preso atto del fatto che il riscaldamento del nuovo stabile avverrà mediante impianti termici alimentati da GPL, in mancanza di allacciamento alla rete di distribuzione di gas metano, e ritenendo che l'impatto associato non sia significativo, in considerazione della ridotta potenza termica nominale degli impianti termici in questione e della loro destinazione d'uso;

dato atto che la potenza termica nominale complessiva degli impianti termici ad uso civile alimentati da GPL che saranno presenti nel nuovo stabile risulta ampiamente inferiore a 3 MW e che pertanto non è necessario autorizzare in maniera espressa i relativi punti di emissione in atmosfera;

dato atto che nel nuovo stabile non saranno presenti punti di emissione in atmosfera associati all'attività produttiva, dal momento che non è presente alcuna attività da cui derivino effluenti gassosi la cui espulsione in atmosfera debba essere autorizzata. In particolare, non risulta che la torcia di termoretrazione che sarà installata a servizio del nuovo stabile sia provvista di camino di espulsione in atmosfera;

preso atto dell'intenzione del gestore di installare un nuovo gruppo elettrogeno di emergenza nel sito e dato atto che la potenza termica nominale complessiva dei gruppi elettrogeni alimentati da gasolio (280 kW del gruppo già esistente e 576 kW di quello nuovo, per un totale di 856 kW) risulta inferiore a 1 MW, per cui non è necessario autorizzare espressamente i relativi punti di emissione in atmosfera;

valutato positivamente il fatto che le acque meteoriche ricadenti su piazzale e pluviali relativi al nuovo stabile siano raccolti da una rete fognaria dedicata, per essere poi convogliate in acque superficiali e non rilevando motivi ostativi ad **autorizzare il corrispondente punto di scarico S3**;

per quanto riguarda le acque reflue domestiche che si originano dai servizi igienici dello stabile di nuova acquisizione:

- rilevato che lo scarico è esistente e nella sua configurazione attuale non risulta conforme alle previsioni della normativa regionale vigente in materia (DGR n. 1053/2003), dal momento che prima della dispersione nel suolo tramite sistema di sub-irrigazione i reflui sono passati soltanto in una fossa settica. Pertanto, per mantenere lo scarico nel suolo, sarebbe necessario renderlo conforme a quanto previsto dalla DGR n. 1053/2003;
- vista la richiesta del gestore di poter mantenere l'assetto dello scarico in essere, senza intervenire con i necessari adeguamenti, in considerazione del fatto che si tratta di una situazione temporanea, in attesa della realizzazione di un impianto di depurazione dedicato ai reflui domestici, conforme alla normativa regionale in materia, con successivo scarico in acque superficiali;
- dato atto che la realizzazione del depuratore di cui sopra è parte integrante del progetto di ristrutturazione aziendale per il quale è in corso un procedimento di Verifica (Screening) ai sensi della L.R. 9/99, che è in fase di conclusione;
- dato atto, inoltre, che il progetto di ristrutturazione dovrà essere approvato mediante rilascio di un provvedimento di modifica sostanziale dell'AIA e che in tale sede verrà esaminato l'impianto di depurazione che l'Azienda intende installare e ne sarà verificata l'adeguatezza.

Alla luce di tutto ciò, si ritiene possibile autorizzare lo scarico delle acque reflue domestiche nel suolo con l'attuale assetto, in deroga rispetto alla normativa vigente, a condizione che il **nuovo depuratore e il conseguente convogliamento in acque superficiali dei reflui domestici correttamente trattati siano attivati nel più breve tempo possibile e comunque in tempi non superiori a 24 mesi** dalla data del presente provvedimento. In caso contrario, il gestore **dovrà adeguare lo scarico nel suolo alle previsioni della DGR n. 1053/2003 entro i successivi 2 mesi**;

ritenendo condivisibili le valutazioni del gestore in merito alle ricadute sull'impatto acustico del trasferimento nel nuovo stabile del reparto di preparazione campioni, dal momento che:

- le attività produttive saranno svolte esclusivamente all'interno del fabbricato e l'area cortiliva sarà interessata solo da attività di movimentazione di materiali;
- non vengono attivati nuovi punti di emissione in atmosfera (né associati ad attività produttive, né ad impianti di riscaldamento ad uso civile) rispetto alla situazione attuale;
- ci si può ragionevolmente attendere che l'attività precedentemente svolta nello stabile (mulino di preparazione mangimi) fosse caratterizzata da un impatto acustico maggiore rispetto all'attività di preparazione campioni ceramici che verrà ora implementata.

Pertanto, si ritiene possibile rinviare la verifica dell'effettivo impatto acustico risultante al primo collaudo acustico o alla prossima valutazione periodica di impatto acustico.

Tuttavia, in considerazione del significativo ampliamento dell'area di pertinenza dell'installazione in oggetto, risulta necessario che il gestore **aggiorni l'identificazione dei punti di misura**

significativi al confine aziendale e dei recettori sensibili da prendere in esame in occasione delle valutazioni di impatto acustico;

valutato che l'utilizzo del nuovo stabile come previsto dal gestore non comporti rischi di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in considerazione del fatto che:

- in area cortiliva non saranno svolte attività produttive, ma avverranno semplicemente lo stoccaggio di pallet di piastrelle e il transito di mezzi di movimentazione e mezzi di trasporto;
- le caratteristiche del nuovo serbatoio interrato di GPL e la natura del GPL stesso sono tali da non far prevedere rischi di sversamenti e di contaminazione del suolo;
- lo scarico delle acque reflue domestiche nel suolo mediante sistema di sub-irrigazione riguarda un quantitativo molto limitato di reflui (corrispondenti a 2-3 Abitanti Equivalenti) e sarà comunque mantenuto solo in via temporanea;

ritenendo che non sia necessario prescrivere all'Azienda l'esecuzione di monitoraggi specifici sul nuovo serbatoio interrato di GPL, per la verifica della sua integrità, in considerazione delle caratteristiche strutturali dello stesso, della natura del prodotto in esso contenuto, nonché del fatto che il serbatoio sarà concesso in uso gratuito a Tuscania S.p.A., ma le responsabilità relative alla manutenzione e ai controlli periodici resteranno in capo al proprietario (Ditta Socogas);

preso atto dell'intenzione del gestore di installare in area cortiliva una tensostruttura da destinare alla protezione di materiale ceramico dagli agenti atmosferici e valutato che tale intervento non avrà alcun impatto ambientale;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e risultando necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 576 del 10/03/2016 e successive modifiche** alla Ditta Tuscania

S.p.A., avente sede legale in Via Giardini Sud n. 4603 in comune di Serramazzoni (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) la sezione A2 "Informazioni sull'installazione" dell'Allegato I è **sostituita dalla seguente:**

A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

L'impianto di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura di TUSCANIA S.p.A., sito in Via Giardini Sud n. 4603 in località Barzigala, tra Pavullo e Serramazzoni, è entrato in funzione nel 1973 subentrando ad attività agricole; **a seguito dell'acquisizione di nuovi terreni, l'intero sito di insediamento copre una superficie totale di 170.017 m², di cui 32.786 m² coperti e 32.313 m² scoperti impermeabilizzati.**

La capacità produttiva massima di piastrelle si attesta su valori superiori rispetto alla soglia di 75 t/gg di riferimento (punto 3.5 Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06).

Lo stabilimento confina:

- a nord e ad est con terreni agricoli,
- a sud e sud-ovest con la S.P. Via Giardini, oltre la quale sono presenti altri insediamenti industriali e artigianali;
- *a ovest con la S.P. Via Giardini, oltre la quale sono presenti terreni agricoli e alcune abitazioni.*

Insediamenti civili sparsi sono presenti in tutta l'area nel raggio di 500 m dal sito produttivo.

Come si evince dal PRG del Comune di Serramazzoni, lo stabilimento in oggetto rientra in parte in zona "D1 bis – artigianale industriale edificata e di completamento tipo 2" e in parte in zona "E3 – agricola di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua".

La lavorazione avviene per n. 7 giorni alla settimana, per circa 46 settimane/anno.

La Provincia di Modena ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento in oggetto a Manifattura Cotto Tuscania S.p.A. con l'**Atto Dirigenziale prot. n. 123973 del 27/10/2007**, successivamente modificato con l'**Atto Dirigenziale prot. n. 56045 del 23/05/2008**, l'**Atto Dirigenziale prot. n. 98528 del 30/09/2008**, l'**Atto Dirigenziale prot. n. 120370 del 25/11/2008** e la **Determinazione n. 123 del 26/03/2009**; i citati provvedimenti sono stati poi sostituiti integralmente dalla **Determinazione n. 152 del 22/07/2010** di aggiornamento dell'AIA, a sua volta sostituita integralmente dalla **Determinazione n. 153 del 19/04/2011** di ulteriore aggiornamento dell'AIA, modificata dalla **Determinazione n. 301 del 21/07/2011** e dalla **Determinazione n. 491 del 06/12/2011**.

L'AIA è stata rinnovata con la **Determinazione n. 351 del 09/10/2012**, poi modificata con la **Determinazione n. 12 del 23/01/2014**, la **Determinazione n. 29 del 07/02/2014**, la **Determinazione n. 97 del 09/07/2014**, la **Determinazione n. 60 del 04/05/2015** e la **Determinazione n. 167 del 16/12/2015** rilasciate dalla Provincia di Modena.

A seguito di cambio di ragione sociale da Manifattura Cotto Tuscania S.p.A. a Tuscania S.p.A., a far data dal 01/01/2016, l'AIA è stata volturata a favore della nuova ragione sociale

con la **Determinazione n. 576 del 10/03/2016** rilasciata da Arpae di Modena, successivamente modificata con la **Determinazione n. 2982 del 24/08/2016** e la **Determinazione n. 4340 del 08/11/2016**.

b) alla sezione D2.2 “comunicazioni e requisiti di notifica” dell’Allegato I è **aggiunto il seguente punto:**

9. In conseguenza dell’ampliamento del sito aziendale, il gestore deve **aggiornare l’identificazione dei punti di misura significativi al confine aziendale** e dei **recettori sensibili** da prendere in esame in occasione delle valutazioni di impatto acustico, per la verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluta e differenziale; tale aggiornamento deve essere trasmesso ad Arpae di Modena e Comune di Serramazzoni **entro il 31/01/2018**.

c) il punto 4 della sezione D2.5 “emissioni in acqua e prelievo idrico” dell’Allegato I è **sostituito dal seguente:**

4. **È consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche** e di **acque meteoriche da pluviali e piazzale** in corrispondenza dello scarico **S1**, nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato.

È consentito lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (provenienti dallo stabile adibito a magazzino) e di **acque meteoriche da pluviali e piazzale** in corrispondenza dello scarico **S2**, nel rispetto della DGR n. 1053/2003; per quanto riguarda il convogliamento di *acque reflue domestiche in acque superficiali* a S2:

- a) lo scarico deve essere trattato da fossa Imhoff (potenzialità non inferiore a 2 A.E.) e filtro biologico anaerobico;
- b) i reflui devono essere immessi direttamente nel canale di scolo e lo scarico deve essere provvisto di pozzetto di prelievo e di ispezione;
- c) la fossa Imhoff deve essere svuotata almeno una volta all’anno;
- d) nel corpo idrico recettore dello scarico deve essere garantito il deflusso delle acque reflue, al fine di evitare fenomeni di impaludamento e ristagno;
- e) lo scarico in corpo idrico superficiale deve possedere le caratteristiche costruttive, dimensionali e tecnico-funzionali indicate nella tabella A della DGR. n. 1053/2003.

È consentito lo scarico in acque superficiali di acque meteoriche da pluviali e piazzale in corrispondenza dello scarico S3 (nuovo stabile di preparazione campioni), nel rispetto della DGR n. 1053/2003.

Infine, è **consentito lo scarico nel suolo**, mediante **sistema di sub-irrigazione**, delle **acque reflue domestiche** provenienti dal nuovo stabile di preparazione campioni, **in deroga alle previsioni della DGR n. 1053/2003**, in attesa dell’approvazione definitiva del progetto di costruzione di un depuratore dedicato al trattamento delle acque reflue domestiche con successivo convogliamento in acque superficiali, **a condizione che il nuovo depuratore e il conseguente convogliamento in acque superficiali dei reflui**

domestici correttamente trattati siano attivati nel più breve tempo possibile e comunque in tempi non superiori a 24 mesi dalla data del presente provvedimento. In caso contrario, il gestore dovrà adeguare lo scarico nel suolo alle previsioni della DGR n. 1053/2003 entro i successivi 2 mesi.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 576 del 10/03/2016 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 576 del 10/03/2016 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Tuscania S.p.A. e al Comune di Serramazzoni tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive della Comunità Montana del Frignano;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL FUNZIONARIO IPPC-AIA DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.